

Il Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 752/2026

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 per i dirigenti (Rif. prot ANAC n. *omissis* del *omissis*) - *Riscontro*.

In relazione alla nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, si rappresenta quanto segue.

Ai fini di un inquadramento generale, si rappresenta che il co. 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, lett. da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli "esterni" all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso, in merito al quesito posto, occorre precisare che per i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del Regolatore.

Infatti, come già chiarito dall'Autorità, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del d.lgs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001).

Secondo l'orientamento fornito dall'Autorità la sospensione comporta la non pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14, nonché la sospensione dell'attività di vigilanza oltre che di quella sanzionatoria, quest'ultima già prevista per legge.

Detta impostazione ha trovato da ultimo conferma con l'approvazione da parte dell'Autorità dello schema di pubblicazione ex art. 14 nel quale viene precisato che l'obbligo – in attesa

del regolamento - è sospeso per i dirigenti diversi da quelli di cui agli artt. 19, co. 3 e 4 d.lgs. 165/2001 (cfr. Delibera n. 497 del 3 dicembre 2025).

Nel dettaglio, per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere:

- titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 (cfr. sentenza cc 20/2019).
- titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001: l'applicazione degli obblighi dell'art. 14 – eccetto il co. 1-ter - è sospesa nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.
- titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali: l'applicazione di tutti gli obblighi dell'art. 14 è sospesa nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.
- titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) senza deleghe e non facenti funzioni dirigenziali (art. 14, co. 1-quinquies): per questi l'art. 14 trova applicazione limitatamente alla lett. b) (pubblicazione del cv) del comma 1. L'applicazione di tale norma è sospesa nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.

Diverso invece il discorso per gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1-ter del d.lgs. 33/2013, ancora vigente in quanto non oggetto della vicenda portata all'attenzione della Corte Costituzionale e alla relativa decisione.

Detta disposizione impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio (e ai soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del citato decreto), gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme. Riguardo all'attuazione della norma in esame, l'Autorità ha evidenziato che la finalità della disposizione appare quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente sul limite massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.

Con riferimento a tale obbligo è stato precisato che tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano servizio presso società in controllo pubblico non quotate, sono tenuti a comunicare l'importo complessivo degli emolumenti percepiti. Si precisa al riguardo che per "emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica" devono intendersi gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza. A tale obbligo di comunicazione corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione "AT", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti", con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo (cfr. FAQ materia di trasparenza art.14 – punti 3.1-3.4).

Infine, le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione della società/amministrazione conferente e

dei relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 febbraio 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente